

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2019, n. 67

Cooperazione di comunità. Modifiche alla l.r. 73/2005.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 73/2005

Art. 2 - Cooperazione di comunità. Sostituzione dell'articolo 11 bis della l.r. 73/2005

Art. 3 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 73/2005

Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera p), dello Statuto;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);

Considerato che:

1. L'articolo 11 bis della l.r. 73/2005, stabilisce che la Regione Toscana riconosce e promuove il ruolo della cooperazione di comunità promossa da soggetti pubblici e privati che appartengono alla medesima comunità al fine di contribuire a mantenere vive e valorizzare comunità locali a rischio di spopolamento facendo riferimento, in particolare, a quelle situate in territori montani e marginali, tese all'organizzazione e alla gestione di attività che interessano, in particolare, il paesaggio e l'ambiente;

2. Per valorizzare e rafforzare il ruolo svolto dalle cooperative di comunità, soprattutto da quelle presenti nei contesti territoriali che, per localizzazione geografica o criticità sociali, risultano in condizioni di disagio, appare opportuno definirne con maggiore dettaglio le caratteristiche generali, il contesto di azione nonché il

quadro complessivo delle attività, anche nell'ottica della promozione e del sostegno di politiche di economia collaborativa;

3. Risulta opportuno estendere la possibilità, da parte della Regione, di intervenire a sostegno delle cooperative di comunità oltre il contesto tradizionale delle aree montane e marginali, prendendo in considerazione, in particolare, altre zonizzazioni che caratterizzano aree fragili del territorio regionale quali le aree interne, quelle a rischio di spopolamento e quelle caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale; risulta altresì opportuno estendere il raggio di azione regionale anche alle esperienze di cooperazione che nascono in altri contesti, specificamente nelle aree metropolitane e nelle periferie urbane, purché caratterizzati da criticità sotto il profilo della scarsità di servizi resi alla collettività e della presenza di disagio sociale ed economico;

4. Risulta altresì opportuno specificare meglio le attività caratterizzanti le cooperative di comunità nonché le caratteristiche dei soci delle stesse;

5. L'intervento normativo intende, infine, in un'ottica di valorizzazione delle risorse del territorio, offrire la possibilità alla Regione ed agli enti regionali di assegnare alle cooperative di comunità aree e beni immobili inutilizzati per il loro recupero e riuso con finalità di interesse generale; risulta inoltre opportuno offrire tale possibilità anche agli enti locali ed agli enti del servizio sanitario regionale;

6. Per l'anno 2020 è previsto un finanziamento pari ad euro 740.000,00 complessivi finalizzato ad un intervento di sostegno alla cooperazione di comunità;

7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Interventi per lo sviluppo
ed il sostegno della cooperazione
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 73/2005

1. La lettera k) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana) è sostituita dalla seguente:

“k) alle attività di promozione delle cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis, commi 1 e 2.”.

Art. 2

Cooperazione di comunità.
Sostituzione dell'articolo 11 bis della l.r. 73/2005

1. L'articolo 11 bis della l.r. 73/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 bis
Cooperazione di comunità

1. La Regione, al fine di valorizzare le risorse territoriali, le competenze, le vocazioni e le tradizioni culturali delle comunità locali presenti in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, oppure in zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale, riconosce e promuove le cooperative di comunità.

2. La Regione riconosce e promuove altresì le cooperative di comunità costituite in particolari contesti, diversi da quelli del comma 1, quali aree metropolitane o periferie urbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato che si traduca in rarefazione dei servizi e presenza di marginalità sociali.

3. Per cooperative di comunità si intendono le società cooperative costituite ai sensi dell’articolo 2511 e seguenti del codice civile, iscritte all’Albo delle cooperative di cui all’articolo 2512 del codice civile e all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, con l’obiettivo di soddisfare i bisogni della comunità locale in cui operano, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita attraverso lo sviluppo di attività socio economiche eco-sostenibili, il recupero di beni ambientali o monumentali, la creazione di offerta di lavoro. Le cooperative di comunità perseguono l’interesse generale della comunità in cui operano e promuovono la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni e servizi collettivi.

4. La compagine sociale delle cooperative di comunità è composta da:

a) persone fisiche e giuridiche che appartengono alla comunità interessata ovvero la sovvenzionano od operano con essa;

b) le organizzazioni del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) che hanno sede legale nella comunità interessata e dichiarano espressamente di svolgere in maniera prevalente le loro attività nei confronti della comunità stessa.

5. La Regione e i suoi enti dipendenti concedono l’utilizzo di aree e di beni immobili inutilizzati, nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004 n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) e del relativo regolamento di attuazione 23 novembre 2005, n. 61/R, in favore di cooperative di comunità, per il recupero e riuso, con finalità di interesse generale e per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano,

sulla base di una proposta per l’utilizzo di uno specifico bene presentata da parte delle stesse cooperative.

6. Gli enti locali, nel rispetto dell’articolo 118, comma quarto, della Costituzione e le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, possono applicare le disposizioni del presente articolo e possono procedere all’affidamento di aree e beni immobili inutilizzati in favore di cooperative di comunità per le finalità di cui al comma 5, sulla base di una proposta per l’utilizzo di uno specifico bene presentata da parte delle stesse cooperative.

Art. 3

Norma finanziaria

Modifiche all’articolo 13 della l.r. 73/2005

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 73/2005 sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. Nell’anno 2020 la Regione sostiene le cooperative di comunità di cui all’articolo 11 bis attraverso la concessione di contributi, da erogare mediante bando in osservanza della normativa sugli aiuti di Stato, e per i quali è autorizzata la spesa di euro 740.000,00 cui si fa fronte, per euro 640.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” e, per euro, 100.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

4 ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 4 bis, sono apportate al bilancio di previsione vigente 2019-2021, annualità 2020, le seguenti variazioni per sola competenza:

Anno 2020

- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 640.000,00;

- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00;

- In aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 640.000,00;

- In aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 100.000,00.“.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno succes-

sivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 14 novembre 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 06.11.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 9 settembre 2019, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 25 settembre 2019, n. 406

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 31 ottobre 2019

Approvata in data 6 novembre 2019

Divenuta legge regionale 49/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2019, n. 68

Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione

della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

CAPO I

Disposizioni in materia di ARPAT
in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132.
Modifiche alla l.r. 30/2009.

Modifiche alla legge 22 giugno 2009, n. 30
(Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale della Toscana "ARPAT")

Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 30/2009

Art. 2 - Oggetto della legge. Modifiche all'articolo 1
della l.r. 30/2009

Art. 3 - Finalità e funzioni dell'ARPAT. Sostituzione
dell'articolo 2 della l.r. 30/2009

Art. 4 - Natura dell'ARPAT. Sostituzione dell'articolo
3 della l.r. 30/2009

Art. 5 - Definizioni. Sostituzione dell'articolo 4 della
l.r. 30/2009

Art. 6 - Attività istituzionali dell'ARPAT. Sostituzione
dell'articolo 5 della l.r. 30/2009

Art. 7 - Rapporti con altri enti pubblici. Sostituzione
dell'articolo 6 della l.r. 30/2009

Art. 8 - Attività di controllo ambientale. Sostituzione
dell'articolo 7 della l.r. 30/2009

Art. 9 - Rete nazionale dei laboratori accreditati.
Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 30/2009

Art. 10 - Attività di supporto tecnico- scientifico.
Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 30/2009.

Art. 11 - Attività di elaborazione dati, di informazione
e conoscenza ambientale. Sostituzione dell'articolo 9
della l.r. 30/2009

Art. 12 - Attività istituzionali connesse alla tutela della
salute. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 30/2009

Art. 13 - Attività istituzionali obbligatorie. Sostitu-
zione dell'articolo 11 della l.r. 30/2009

Art. 14 - Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o
privati. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 30/2009

Art. 15 - Carta dei servizi e delle attività. Sostituzione
dell'articolo 13 della l.r. 30/2009

Art. 16 - Indirizzi regionali per la programmazione
delle attività di ARPAT. Sostituzione dell'articolo 15
della l.r. 30/2009

Art. 17 - Piano delle attività dell'ARPAT. Sostituzione
dell'articolo 16 della l.r. 30/2009